



COMUNE DI GIVOLETTO

Città Metropolitana di TORINO

Copia

Provvedimento n. 228

del 21/11/2025

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA
DEI LAVORATORI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI GIVOLETTO D.LGS. N.
81/2008 E S.M.I. ANNI 2026/2027/2028 – IMPEGNO DI SPESA**

CIG: B92E5BEF1F

Premesso che in data 31/12/2025 scadrà l'affidamento relativo al servizio di sorveglianza sanitaria;

Considerata la necessità di procedere all'esecuzione degli accertamenti sanitari (sia preventivi che periodici) previsti dal piano di sorveglianza sanitaria per i dipendenti comunali;

Richiamato che il D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i. , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che prevede all'art. 2, 1° comma, lett h) la figura del medico competente quale medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui al seguente art. 38 che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, dello stesso decreto, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria;

Dato atto che il citato art. 38 disciplina i titoli e i requisiti del medico competente richiedendo, tra l'altro:

1. la specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
2. la docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro.

Considerato che:

il medico competente svolge la propria opera in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna o privata, convenzionata con l'imprenditore, come libero professionista o dipendente del datore di lavoro;

il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia;

l'art. 41 del citato decreto, inoltre, definisce i compiti ed il contenuto della sorveglianza sanitaria attribuita al medico competente, stabilendo testualmente che:

1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi,

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio; l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) in fase preassuntiva;

b) per accettare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool;

Considerata la indefettibilità della figura del medico competente nell'ambito dell'Ente e la necessità che le mansioni allo stesso attribuite in base alla disciplina sopra richiamata siano svolte da professionista in possesso dei requisiti all'uopo previsti;

Rilevato che l'espletamento del servizio di cui sopra non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, in quanto trattasi di prestazione di un servizio che rientra tra gli adempimenti obbligatori per legge;

Dato atto che, in ragione delle condizioni sopra esposte, è stata richiesta la disponibilità a prendere in carico del servizio di medico competente per gli anni 2026/2027/2028 alla società Gruppo TorinoProgetti soc. ing. Srl con sede in Torino, Via G. Saccarelli n. 3 p.i.: 09285080017;

Vista la nota pervenuta al prot. n. 8272 del 18/11/2025 con la quale la Società Gruppo Torino Progetti srl ha espresso la propria disponibilità a svolgere l'incarico in parola che comprenderà i seguenti incarichi:

nomina medico competente anno 2026 e visite videoterminalisti e 1 agente di polizia municipale: € 911,00 oltre all'IVA al 22%

nomina medico competente anno 2027 e visite videoterminalisti e 1 agente di polizia municipale: € 1.283,00 oltre all'IVA al 22%

nomina medico competente anno 2028 e visite videoterminalisti e 1 agente di polizia municipale: € 911,00 oltre all'IVA al 22%

per un totale complessivo di spesa di € 3.105,00 oltre all'IVA pari al 22%.

Dato atto che:

- l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"; affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento senza previa consultazione di due o più operatori economici per i lavori in amministrazione diretta..."

Dato atto che ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono:

fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: sorveglianza sanitaria, nomina medico competente per sorveglianza sanitaria periodo 2026/2027/2028 e visite periodiche dipendenti comunali;

importo dell'affidamento: 3.105,00 esente IVA e oltre a € 2,00 per la marca da bollo;

forma del contratto: ai sensi dell'art. 18 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 26/2023;

Considerata dunque l'opportunità di procedere all'affidamento diretto del servizio alla società sopra indicata;

Richiamato l'art. 49 del Codice dei Contratti, del D. Lgs n. 36/2023 e s.m. e. i., la ditta incaricata ha realizzato il servizio negli scorsi anni in modo accurato e si specifica l'alta qualità della prestazione resa;

Dato atto che la società Gruppo TorinoProgetti soc. ing. srl risulta regolare con gli adempimenti contributivi come da DURC richiesto on line in data 18/11/2025 INAIL n. 51411879 con scadenza 27/02/2026, presente agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/1/2025 è stato approvato il bilancio comunale di previsione anni 2025-2026-2027 e i relativi allegati;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria, ai sensi del Decreto Sindacale n. 8 del 30/12/2024 con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente al settore assegnato;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di affidare alla società Gruppo TorinoProgetti società d'ingegneria srl con sede in Torino, Via Saccarelli n. 3, p.i.: 09285080017, il servizio di medico competente (art. 18, c. 1 lett. a), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della sorveglianza sanitaria dei lavoratori del Comune di Givoletto (art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per il triennio 2026/2027/2028 per l'importo complessivo di € 3.105,00 esente iva ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 18) del D.P.R. 633/72, oltre ad € 2,00 per la marca da bollo di € 2 ove dovuta (fatture con importo superiore a € 77,47).

Di impegnare per il servizio in parola a favore della Società Gruppo TorinoProgetti società d'ingegneria srl la spesa di € 3.105,00 nel seguente modo (oltre € 2,00 per ogni fattura di importo superiore a € 77,47):

- € 911,00 al programma 01.02.1 cap. 315 del bilancio 2025/2026/2027 esercizio 2026;
- € 1.283,00 al programma 01.02.1 cap. 315 del bilancio 2025/2026/2027 esercizio 2027;
- € 911,00 da includere al programma 01.02.1 cap. 315 in sede di predisposizione del bilancio per l'esercizio 2028 ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 6 lett.a) del D.Lgs. 267/2000

Di dare atto che la ditta affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e s.m.e i. il codice relativo al servizio in argomento risulta essere il seguente: CIG **B92E5BEF1F**.

Di assicurare la pubblicazione della presente sulla competente sezione dell'Amministrazione Trasparente”.

Di dare atto che il contratto verrà stipulato inviando alla ditta interessata la presente determinazione.

Di dichiarare di non trovarsi, con riferimento a quanto determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

Di agire nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.LGS n. 267/ 2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Marinella Gambaiani, quale Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria del Comune di Givoletto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
Marinella Gambaiani